
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 NOV 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1831 del 18 NOV. 2011

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Liquidazione parcella all'Avv. Franco Vindigni per il giudizio definito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10012/11 dell'11.4.2011 resa nella controversia promossa da Macauda Antonino + 3 contro l'Azienda USL n. 7 di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 18 NOV. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione n. 1727 del 12.4.2000 l'AUSL 7 conferiva incarico professionale all'Avv. Stefano Geraci per la difesa in giudizio nel ricorso per opposizione alla stima promosso dai signori Macauda Antonino, Macauda Pietro, Petriglieri Antonina, Macauda Giuseppe innanzi la Corte di Appello di Catania con atto di citazione del 4.4.2001 ed avente ad oggetto la espropriazione del suolo di proprietà della ditta attrice sito in Modica per la realizzazione della elisuperficie;

VISTA la sentenza n. 1306 del 22.12.2004 a mezzo della quale la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sulle cause riunite portanti n. 493/2000 e 557/2001, determinava in Euro 352.886,00 l'indennità dovuta per l'espropriazione dello stacco di terreno sito in Modica in catasto alla partita 1111, foglio 119, particella 1746, della superficie di mq. 7151, disposta dal Comune di Modica con ordinanza n. 1084 del 27.11.2000; determinava la indennità dovuta per la occupazione temporanea della superficie di mq. 7618 di detto terreno dal 13.4.1999 al 27.11.2000 in misura corrispondente agli interessi legali secondo il tasso al momento vigente sull'importo di Euro 364.617,20 per l'anno 1999 (per giorni 262) e di Euro 375.889,17 per l'anno 2000 (per 330 giorni) in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità annua per ogni mese o frazione di mese di occupazione; ordinava alla convenuta di procedere nelle forme di legge al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle maggiori somme dovute rispetto a quelle per gli stessi titoli già depositate, oltre ai relativi interessi legali, computati secondi i criteri e con le decorrenze precisate in motivazione; condannava l'AUSL 7 alla rifusione delle spese processuali relativa al giudizio n. 557/2001, liquidate in Euro 7.063,00 oltre spese generali, IVA e CPA, mentre compensava interamente tra le parti le spese processuali relativamente al giudizio riunito n. 493 / 2000;

VISTA la deliberazione n. 413 del 8.6.2005 a mezzo della quale la AUSL 7 disponeva di proporre ricorso in Cassazione avverso detta sentenza, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni;

VISTA la sentenza n. 10012/2011 del 11.4.2011 depositata il 6.5.2011, a mezzo della quale la Corte di Cassazione, prima sezione civile, rigettava il ricorso proposto dalla AUSL 7 e condannava la ricorrente alla spese processuali;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1684 del 20.10.2011 l'Azienda ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto dalla Corte di Appello di Catania, in virtù della decisione confermativa come sopra emessa dalla Corte di Cassazione;

VISTA la nota pervenuta il 17.10.2011 dell'Avv. Franco Vindigni che, nel trasmettere copia integrale degli atti di causa, richiede la liquidazione della propria parcella professionale per la difesa dell'Azienda nel giudizio di Cassazione sopra descritto, pari a complessive Euro 8.470,86;

ACCERTATO la parcella professionale risulta conforme alle direttive aziendali in materia di incarichi professionali, accettate dall'Avv. Vindigni, che ha sottoscritto il relativo disciplinare, e che dalla parcella stessa è stato detratto l'acconto fondo spese già versato;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare e pagare la parcella professionale di Euro 8.470,86 al lordo della R.A. dell'Avv. Franco Vindigni per la difesa della AUSL 7 nel ricorso di Cassazione promosso dall'AUSL 7 contro Macauda Pietro ed Altri (valore della causa fino ad Euro 516.500) definito con sentenza n. 10012/2011 del 11.4.2011 meglio descritta in premessa;

- Corrispondere al suddetto avvocato l'importo di Euro 8.470,86 come da relativa fattura da gravare al conto di costo n. 03020503 denominato spese legali e notarili.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
